


COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
Provincia di Cosenza

Prot. n.  del 20.07.2017

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Parere ai sensi dell'art. 193 del TUEL 267/2000

Ai sensi dell'art. 193 Testo Unico degli Enti locali:

1- Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2- Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

La deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio si pone come finalità, quindi, quella di verificare che l'erogazione delle spese e l'acquisizione delle risorse relative a ciascuna missione proceda secondo quanto indicato dal Documento Unico di Programmazione e nel Bilancio di previsione.

A tale scopo il Servizio Finanziario analizza le risorse acquisite e le spese sostenute fino alla data di riferimento della verifica nonché, sulla base delle comunicazioni da parte dei Responsabili dei Servizi, verifica le risorse e le spese da sostenere fino alla chiusura dell'esercizio in corso.

Verifica, altresì, le ipotesi perturbatrici degli equilibri di bilancio previste dal Legislatore ed al fine di una valutazione complessiva procede alla verifica della gestione dei residui e della gestione di cassa.

Si dà atto preliminarmente che il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 26.03.2017 e che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 dell'11.04.2017 è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva comunicato al Consiglio con atto n. 14 del 07.05.2017.

Riguardo alla verifica delle ipotesi perturbatrici degli equilibri si osserva che il Responsabile del Servizio Affari Generali, Cav. Egidio Barbagallo ha comunicato con nota del 07.07.2017 che esistono debiti fuori bilancio per l'importo di Euro 32.430,61 derivanti da sentenze esecutive notificate nelle forme di rito.

Lo stesso Responsabile ha comunicato nella stessa nota che l'ordinanza del Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Dott. Bloise del 7.6.2017 di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 651/2016 (vertenza ENI) di euro 200.046,77 a tutt'oggi non risulta notificata nelle forme di rito.

Lo stesso Responsabile con nota n. 2828 del 19.07.2017 ha comunicato a parziale rettifica della precedente che i debiti fuori bilancio ammontano ad Euro 25.926,16 e ribadisce che l'ordinanza del Tribunale di Cosenza, in persona del Giudice Dott. Bloise del 7.6.2017 di provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 651/2016 (vertenza ENI) di Euro 200.046,77 a tutt'oggi non risulta notificata nelle forme di rito;

Preso atto della nota prot. n. 2795 del 18/07/2017 a firma del Sindaco trasmessa a questo Responsabile in pari data nella quale si chiede al Servizio Finanziario di provvedere a rettificare la proposta di riequilibrio con ripartizione della somma di 200.046,77+spese legali liquidate in sentenza+ interessi nel triennio 2017/2019;

-che pertanto la spesa relativa alla vertenza ENI quantificata in euro 210.000,00 viene ripartita sul bilancio 2017/2019 nell'importo di 70.000,00 annui impinguando adeguatamente il cap. 1057;

PRESO ATTO, altresì, della deliberazione di Giunta n. 63 di data odierna con la quale l'Amministrazione ha deliberato di azzerare le somme relative alla parte contrattualizzabile del Fondo Salario Accessorio 2017 quantificate in Euro 24.905,45 ed occorrenti per la quadratura della variazione di assestamento generale e salvaguardia equilibri 2017/2019;

Alla luce delle rettifiche comunicate il Servizio Finanziario ha predisposto nuova proposta di variazione dalla quale emerge:

- che per l'anno 2017 le maggiori spese sono quantificate in euro 260.850,62 (allegato B) e possono essere fronteggiate con entrate per euro 186.200,91 (vedi allegato A) e minori spese per euro 74.649,61 (vedi allegato B);

-che per l'anno 2018 le maggiori spese sono quantificate in euro 70.000,00 e le minori spese sono quantificate in euro 70.000,00 (vedi allegato C);

-che per l'anno 2019 le maggiori spese sono quantificate in euro 70.000,00 e le minori spese sono quantificate in euro 70.000,00 (vedi allegato D).

VISTI i commi 2 e 3bis dell'art. 187 TUEL si propone l'iscrizione in bilancio dell'avanzo libero quantificato in euro 4.443,90 e dell'accantonamento di euro 30.000,00 "Spese legali e contenzioso" così come risultanti dal conto consuntivo 2016 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.16 del 30.05.2017;


DATO ATTO che la gestione dei residui e di cassa non presentano situazioni di squilibrio e che dopo l'approvazione delle variazioni anzidette permane il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Si rileva che il Servizio Finanziario è stato supportato sia nelle operazioni di ricognizione che nelle operazioni tecniche dal Dott. Osvaldo Rizzo, Consigliere delegato al Bilancio e dal Sindaco Avv. Giulio Tarsitano.

Alla luce di quanto esposto, preso atto dei pareri espressi dal Revisore, prot. n. 0002772 del 17/07/2017 e prot. n. 0002830 del 19/07/2017 si esprime parere favorevole fatta salva la sottoscrizione dell'accordo Eni/Comune entro la data di svolgimento dell'adunanza consiliare di approvazione della proposta di Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del Dlgs 267/2000-Ricognizione stato attuazione dei programmi e variazione al bilancio 2017/2019 di assestamento generale di cui all'art. 175 comma 8 D.lgs 267/2000-Verifica mantenimento pareggio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Maria Gisella Formoso



[Handwritten signature]